

Copia



COMUNE DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Deliberazione della Giunta

n° **311** del **16-09-2010**

Oggetto:

Affrancazione del canone enfiteutico gravante sul terreno distinto al catasto al Fg 33 part 73

=====
L'anno Duemiladieci, il giorno **Sedici** del mese di **Settembre**, alle ore **8:30**, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta, Signori:

1 MAZZOLA MAURO	<i>Sindaco</i>	5 CELLI Sandro	<i>Assessore</i>
2 SERAFINI Giovanni O.	<i>Vice Sindaco</i>	6 RANUCCI Anselmo	<i>Assessore</i>
3 LEONI Enrico	<i>Assessore</i>	7 CAPITANI Giancarlo	<i>Assessore</i>
4 CENTINI Angelo	<i>Assessore</i>	8 BACCIARDI Renato	<i>Assessore</i>

All'appello risultano presenti n° 7.

Assenti i Signori: **CENTINI Angelo**.

Assiste il Segretario **Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI** il quale provvede alla redazione del verbale di seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **Sig. Mauro MAZZOLA** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore al Patrimonio

PREMESSO che a seguito di affrancazione delle servitù civiche esistenti tra il Comune e l'Università Agraria di Corneto - Tarquinia (ora modificato in " Tarquinia"), disposta con sentenza della Giunta degli Arbitri presso il Tribunale di Civitavecchia in data 9 dicembre 1899, letta e pubblicata all'udienza del 14 successivo, regolarmente registrata e trascritta, venivano assegnati a questo Comune in proprietà libera ed assoluta i seguenti fondi, meglio indicati nel progetto di transazione allegato alla sentenza:

a)	Bandita S. Pantaleo per	Tav	5.955,15
b)	la tenuta Monterozzi per	Tav	2.930,54
c)	Fontanile della Torre per	Tav	717,27
d)	Pian di spille per	Tav	57,89
e)	Pian d'Organi per	Tav	520,45
f)	Vocabolo S. Pietro Vecchio per	Tav	13,80
g)	Boligmane per	Tav	522,38
h)	Montericcio e Casalta per	Tav	933,82
i)	Vallilarda per	Tav	467,29
j)	Mandrione Terra Bianca e due Ponti per	Tav	979,65

per un totale di **Tav 13.098,24**

Che sin dall'anno 1896, allo scopo di favorire la piccola agricoltura, l'Amministrazione Comunale divise alcuni suoi tenimenti in piccole zone della superficie di circa Ha 02 ciascuna e le concesse in affitto ai cittadini per il periodo di venti anni;

Che distribuzioni si ripeterono negli anni 1898, 1902,1906 e, da ultimo, nell'anno 1920 finché il Consiglio Comunale, ritenendo poco remunerativo il sistema di conduzione in affitto dei suoi fondi stabili, in linea di massima, di concedere in " enfiteusi perpetua" le quote a tutti gli attuali diretti e legittimi affittuari di essi;

Che tale decisione è stata portata a termine nel 1923 ad opera del Commissario Prefettizio, conscio che tale operazione avrebbe, da un lato, favorito la piccola proprietà terriera, fonte principale di vita di questa Città e, dall'altro, avrebbe portato beneficio alle finanze del Comune in quanto la somma annualmente riscossa per canoni enfiteutici sarebbe stata al netto da imposte e tasse di sorta;

Che in vista di quanto sopra, il Commissario commise incarico ad apposito perito per la compilazione delle tabelle dei canoni da applicarsi per ogni singola quota di terreno comunale da concedersi in enfiteusi;

Che, dopo alcune agitazioni circa l'esosità del canone proposto e conseguente rettifica dello stesso, si pervenne alla delibera 9 giugno 1923 che fissò in via definitiva i canoni da corrispondere al Comune da parte degli enfiteuti come segue:

terreni di I° classe	L. 120 all'ettaro
terreni di II° classe	L. 90 all'ettaro

Che sulla base di tale delibera sono stati stipulati i relativi atti pubblici di concessione in enfiteusi perpetua;

Premesso quanto sopra e, tenuto presente che la Corte Costituzionale, al fine di evitare la dissociazione nascente tra il momento in cui va riferito il calcolo del valore del diritto ed il momento in cui il diritto da indennizzare viene colpito, dissociazione profonda ed incolmabile tra questi due momenti, tale da far scendere il capitale di affranco al di sotto dell'equa valutazione richiesta dall'art 42, comma 3 della Costituzione, ha in più occasioni avuto modo di stabilire che il canone annuo da corrispondere al concedente, nonché il capitale di affrancazione, pari a 15

annualità del canone, sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata la corrispondenza con la effettiva realtà economica e che, infine, tali principi siano applicabili non solo per le enfiteusi costituite dopo il 28 ottobre 1941 ma anche , e maggiormente, per quelle costituite anteriormente a tale data ;

Viste le deliberazioni di Giunta n. 1238 del 10.12.1996 e n. 205 del 13.03.1997 e 174 del 28.08. 2007 con le quali il canone originario è stato aggiornato tenendo conto delle svalutazioni ufficializzate dall'ISTAT;

VISTA l'istanza in data 10.09.10 prot. n. 26841 con cui i Sig.ri CENTINI Aldo nato a Tarquinia il 26.05.1948, Cod Fisc CNTLDA48E26D024E e CENTINI Claudio nato a Tarquinia il 27.07.1956 C.F. CNTCLD56L27D024U chiedono in proprio l'affrancazione del canone enfiteutico gravante sulla quota n. 115 concessa in enfiteusi perpetua alla Sig. ELISEI Angelo, con atto notaio Pampersi Rep 3591 in data 15.08.1923, quota distinta nel NCT di questo Comune al **Fg 73 part 33** di ha 02.04.30 e ad essi pervenuta per successione dal genitore Bicchierini Maria come si evince dalla documentazione depositata agli atti dell'ufficio;

DATO atto che i richiedenti sono in regola con il pagamento di tutti i canoni come sopra aggiornati, fino a quelli relativi all'anno in corso , pari ad **€ 205,57 (annuo)**;

Considerato che a norma di quanto previsto dall'art 1 della L. 22.07.1966, n. 607 e dall'art. 9 della Legge 18.12.1970 n. 1138, l'affrancazione dei canoni si opera mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte l'ammontare del canone e pertanto risulta pari a complessivi **€ 3.083,55 (€ 205,57 x 15)** ;

Ritenuto quindi che nulla osta all'affrancazione dei predetti canoni, previo pagamento dei capitali di affrancazione, pari ad **€ 3.083,55 (€ 205,57 x 15)**;

Visto l'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. N.267/2000) che per esclusione della competenza di altri organi o funzionari, riserva a questa Giunta la competenza residuale ;

Visto l'allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. N.267/2000) (allegato n°1);

DELIBERA

1.

2. Di autorizzare l'affrancazione del canone di cui in premessa previo versamento in Tesoreria dei capitali di affrancazione di **€ 3.083,55 (€ 205,57 x 15)** con conseguente cancellazione delle note di livello presso l'UTE di Viterbo e nel registro degli inventari del Comune ;
3. Di introitare i capitali di affrancazione in apposito capitolo destinato ad investimenti e spese in conto capitale;
4. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Patrimonio a stipulare l'atto notarile di affrancazione le cui spese tutte sono a carico dell'enfiteuta.

Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all'unanimità.
Comprende n.1 allegati

COMUNE DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

**PARERI RILASCIATI AI SENSI DELL'art.49 del TESTO UNICO delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267)** SULLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA IN DATA 16.09.2010 DALL'UFFICIO:
Patrimonio

ALL'OGGETTO: Affrancazione del canone enfiteutico gravante sul terreno distinto al catasto al Fg 33 part

73

=====

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)

Tarquinia, 16.09.2010

Il Responsabile del Settore
f.to Sandro Olivieri

=====

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)

Tarquinia, _____

Il Responsabile della Ragioneria

MOTIVAZIONI

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE

Sig. Mauro MAZZOLA

F.to IL SEGRETARIO

Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

06-10-2010

Tarquinia,

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.^{ssa} Maria Cristina FANELLI FRATINI

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il sujesteso verbale di deliberazione viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune

06-10-2010

21-10-2010

dal al

06-10-2010

Tarquinia,

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.^{ssa} Maria Cristina FANELLI FRATINI